



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 DEL 07/11/2023

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di Novembre alle ore 18:29, presso il Castello "De Falconibus", dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. OLIVA GENNARO e con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. ROSARIO CUZZOLINI .

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° **15** consiglieri comunali ed assenti n° **2**, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
D'ALFONSO AVV. PIETRO	SI	SALAMIDA ANNA GIOVANNA	SI
ANNESE SERGIO	SI	TARANTINO ANTONIO SIMONE	--
LIPPOLIS ANTONELLA	SI	MEDICI DONATELLO	SI
LUONGO PIERO FRANCESCO	SI	DEMARCO ANTONELLA	SI
OLIVA GENNARO	SI	DI LENA ANGELO	SI
NUNZELLA EMILIA	SI	VERGALLO FRANCO	SI
BOLOGNINO COSIMA	SI	MARRA FRANCESCO	SI
D'AMATO EMILIANO	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	--
SCIALPI ELENA	SI		

Presenti n° 15 Assenti n° 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO:

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 76 del 14/12/2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 89 del 05/10/2023 ad oggetto la **revisione del perimetro di consolidamento** del "Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Pulsano”.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pulsano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO CHE alla data del 31/12/2022 permangono le partecipazioni nel C.T.P. spa con una quota del 2,173%, GAL Magn aGrecia s.c.a.r.l. per una quota del 1,67%, GAL Colline Ioniche s.c.a.r.l. in liquidazione e In data 9.11.2020 il Liquidatore della società ha comunicato che il Gal Colline Ioniche, a decorrere da gennaio 2019 è in stato di liquidazione e pertanto non svolge più alcuna attività, come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

TENUTO CONTO del parere espresso, con verbale n. 31 del 26.10.2023, dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della Commissione consiliare "Finanze, Tributi e Bilancio" tenutasi in data 03.11.2023, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

SENTITI gli interventi succedutisi sull'argomento così come riportato nell'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

CON VOTI: favorevoli n. 11 – contrario n. 1 (Di Lena) ed astenuti n. 3 (Demarco – Vergallo e Marra), resi per azata di mano da n. 15 consiglieri comunali presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di Pulsano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);

5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono:
favorevoli n. 11 – contrario n. 1 (Di Lena) ed astenuti n. 3 (Demarco – Vergallo e Marra), resi per azata di
mano da n. 15 consiglieri comunali

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **11/10/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LUDOVICO PASQUALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **11/10/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LUDOVICO PASQUALE

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
OLIVA GENNARO

Il Segretario Generale
DOTT. ROSARIO CUZZOLINI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2142

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data 14/11/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 14/11/2023

Il Firmatario della pubblicazione
LIBERA ARCANGELO

COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Pulsano **con atto del Consiglio comunale n. 45 del 02/04/2015** approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con **deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 28/09/2017** questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
C.T.P. S.p.A.	DIRETTA	Trasporto terrestre in aree urbane e suburbane, noleggio con conducente	2,173%	Produce un servizio di interesse generale ex art. 4, co. 2, lett. a) del D.lgs. 175/2016
GAL Coline Ioniche s.c.a.r.l. in liquidazione	DIRETTA	Funzione di Gruppo Azione Locale	1,67%	Gruppo di Azione Locale ex art. 4, co. 6, del D.lgs. 175/2016
GAL Magna Grecia s.c.a.r.l.	DIRETTA	Funzione di Gruppo Azione Locale	1,67%	Gruppo di Azione Locale ex art. 4, co. 6, del D.lgs. 175/2016

Che In data 9.11.2020 il Liquidatore della società ha comunicato che il Gal Colline Joniche, a decorrere da gennaio 2019 è in stato di liquidazione e pertanto non svolge più alcuna attività, di seguito si riporta il prospetto aggiornato:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
C.T.P. S.p.A.	DIRETTA	Trasporto terrestre in aree urbane e suburbane, noleggio con conducente	2,173%	Produce un servizio di interesse generale ex art. 4, co. 2, lett. a) del D.lgs. 175/2016
GAL Magna Grecia s.c.a.r.l.	DIRETTA	Funzione di Gruppo Azione Locale	1,67%	Gruppo di Azione Locale ex art. 4, co. 6, del D.lgs. 175/2016

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con **deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28/09/2017** questo Comune *non ha provveduto* ad attivare e/o a proseguire alcun piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, delle quali il mantenimento è confermato.

La ricognizione effettuata per l'anno 2022 **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

Si conferma pertanto, la volontà di mantenere le partecipazioni nel C.T.P. S.p.A. e nel GAL Magna Grecia s.c.a.r.l, come sopra descritto.

Pulsano, li 22/09/2023

Il Responsabile del Servizio
Programmazione Economico Finanziaria e Contenzioso Tributario.

F.to Dott. Pasquale Ludovico

Prot. n. 20430 del 27.10.2023

Dott. Pietro Montinari

Commercialista – Revisore dei Conti

Consulente dell'Autorità Giudiziaria

Studio: via Marche, 122 Galatina (Le) 73013

studiomontinari@legalmail.it

studiomontinari60@gmail.com Tel 0836.567531 - Fax 0836.567531 - Cell 335.6383581

Partita Iva: 03953970757 Codice fiscale: MNTPTR60A28D862F

Video Skype: studiomontinari@libero.it

COMUNE DI PULSANO
(Prov. di Taranto)

Parere n°31/2023 del 26/10/2023 Rev.01
dell'Organo di Revisione

sulla

PROPOSTA n°1320/2023 DEL 6/10/2023

DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

**SULLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20
D.LGS.19/08/2016 n°175 [(ndr] come modificato dal
d.lgs. 16.06.2017, n. 100]: APPROVAZIONE DELLA
RICOGNIZIONE RIFERITA ALL'ANNUALITÀ 2022**

che annulla e sostituisce il Parere n°31/2023 inviato in data 24/10/2023

**IL REVISORE UNICO
DOTT. PIETRO MONTINARI
COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)**

Dott. Pietro Montinari Commercialista – Revisore dei Conti Consulente dell’ Autorità Giudiziaria	Revisore Unico del Comune di Pulsano (Ta)
--	--

Verbale n°31/2023 Data, 26/10/2023	OGGETTO: Parere n°31/2023 Rev.01 sulla Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche del Comune di Pulsano. Approvazione. Anno 2022
---------------------------------------	--

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di Ottobre, alle ore 15,50, il Revisore Unico dell’Ente, Dott. Pietro Montinari, nominato con Delibera del C.S. n°22 del 14/07/2022, si è riunito in seduta monocratica presso il proprio Studio sito in Galatina alla via Marche, n°122, per esprimere il Parere di Legge sulla Proposta n°1320/2023 Rev.02 di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs.19/08/2016, n°175" ricevuta a mezzo PEC.

La riunione è tolta alle ore 18,16.

- **Visto** l'art. 239, primo comma, lettera b) punto 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che l'Organo di Revisione esprime il proprio Parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- **Visto** il regolamento di contabilità;
- **Visto** il D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175;
- **Visto** il D.Lgs. 16 Giugno 2017 n. 100;

Premesso

- che questo Organo di Controllo **raccomanda** di estendere il titolo dell’Oggetto della presente Proposta con l’aggiunta nel testo dello scampolo di seguito riportato in verde: "*Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs.19/08/2016, n°175...come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100. Approvazione. Annualità 2022*"
- che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n°90 del 2014, e n°114 e siano resi disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

Tenuto conto

- del fatto che, con acclusa Deliberazione del Consiglio Comunale n°76 del 30/09/2017, titolata "*Revisione straordinaria delle Partecipazioni del Comune di Pulsano ai sensi dell’art.24 D.Lgs.19/08/2016, n°175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n°100*", il Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle caratteristiche delle società partecipate ai requisiti richiesti per il mantenimento della partecipazione, cioè
 - a. ai requisiti delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.;
 - b. ai requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2) T.U.S.P.;
 - c. al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 20 c.2 T.U.S.P.:
 - c.1 esito ricognitivo delle partecipazioni possedute dall’Ente;
 - c.2 ricognizione effettuata dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario con la relazione tecnica riportata nell’Allegato 1 alla Proposta in commento, titolata "*Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016*";
- **Esaminata** a lungo e a più riprese la Proposta in parola di Deliberazione del C.C. ed i relativi allegati;
- **Esaminati i bilanci degli ultimi tre anni delle società partecipate una delle quali è in Liquidazione e calcolati e riportati nel Prospetto, di seguito esposto, i relativi indici della C.T.P. Spa, unica tra le tre partecipate che ha scopi operativi, laddove le altre due hanno finalità istituzionali;**

preso atto in tal guisa che, nel periodo 2021/2022, la durata del ciclo produttivo - = durata media dei crediti commerciali più durata media del magazzino meno durata media dei debiti - da finanziare è di 95 gg; e che tale durata potrebbe (e dovrebbe) calare se i viaggiatori che non pagano i biglietti si decidessero di pagarli!

- che C.T.P., pur continuando a registrare una durata dei crediti verso clienti troppo lunga a causa dei troppi insoluti, di cui si è appena scritto, è riuscita ad invertire l’andamento economico da negativo nel 2021, esercizio chiuso con una perdita di - € 100.452,00, a positivo nel 2022, esercizio chiuso con un utile di € 624.069, non del tutto dovuto, per la verità, alla gestione caratteristica. La società dichiara in Bilancio di adoperarsi ogni anno di più per contrastare la pratica, diffusa soprattutto tra i giovani, del raggiungere quotidianamente la scuola con il bus senza sottoscrivere l’abbonamento a C.T.P.!
- che questo Organo di Controllo, grazie alla fattiva collaborazione del Comandante della Polizia Locale di Pulsano (All.03) e del Responsabile del Settore L.L.P.P. secondo il quale le strade di Pulsano sono larghe all’incirca (e salvo miglior conteggio) da mt. 8,60 a mt. 14,00 (All.04), ha esaminato la pianta toponomastica di Pulsano individuando le strade a più alta intensità di traffico, allo scopo successivo di raccomandare con il presente Parere al Signor Sindaco e alla Giunta di valutare l’opportunità di prendere contatto con C.T.P. perché si istituisca a Pulsano un servizio di trasporto pubblico locale da garantire auspicabilmente con il ricorso alle navette elettriche (purché si stabiliscano orari del trasporto pubblico locale correlati con gli orari del trasporto pubblico extraurbano garantendo dalla stessa società C.T.P.) allo scopo di
 - ridurre il ricorso all’auto dei cittadini con il risultato di ottenere una sensibile riduzione dell’intensità di traffico che interessa – secondo quanto ha comunicato il Comandante della Polizia Locale che ha trasmesso allo scrivente una Mappa della cittadina (All.03) - le vie Roma, Costantinopoli, XX Settembre, Vittorio Emanuele, Trieste e, viale Micenei dove da un lato è installata una bellissima (ma poco utilizzata) pista ciclabile, dall’altro una serie di parcheggi a pagamento;
 - valutare l’opportunità di istituire una rete di piste ciclabili sia nel centro cittadino che nella Marina;
 - disinquinare l’aria pulsanese aggredita quotidianamente dai gas dei motori a scoppio.

• Preso atto

- del fatto che, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, alla data del 31/12/2022, permangono le partecipazioni dell’Ente nelle società di seguito indicate:
 - 1) C.T.P. Spa - C.F. 00947380739 – Società con scopi operativi, perché espleta il Servizio di trasporto pubblico locale – quota di partecipazione posseduta pari al 2,173%;
 - 2) alla Proposta, da avanzare al Gal Magna Grecia, di promuovere corsi, a pagamento, di formazione e di riqualificazione professionale degli operatori del mondo agricolo; a tanto conseguirebbe la formazione di ricavi che non si capisce perché un Gal non debba conseguire solo perché trattasi di Ente con scopo statutario “istituzionale”.
 - 3) G.A.L. Magna Grecia S.c.a.r.l. - C.F. 03113960730 – Società con scopi istituzionali, dedita alla Realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale integrato locale – quota di partecipazione posseduta pari all’1,67%;
- del fatto che l’esito della ricognizione si è avuto sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dal Ministero dell’Economia, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro;
- del fatto che la Proposta è sorretta dai Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, c.1, del D.Lgs.n.267/2000 da parte del Responsabile del S.E.F.;
- del fatto che G.A.L. Colline Ioniche S.c.a.r.l. in Liquidazione, ai sensi dell’Art.20 del TUSP, a partire dal corrente esercizio 2023 può essere alienata;

considerata/o

- **l’elevata utilità sociale dei numerosi servizi che le società partecipate C.T.P. e Gal Magna Grecia S.c.a.r.l. svolgono per la comunità pulsanese**, che meritano l’attenzione da parte di questo Organo di Controllo e
- l’elevata utilità incrementale di cui si potrebbe giovare la Comunità pulsanese se il Comune stringesse un Accordo con C.T.P. al fine di istituire un servizio di trasporto urbano con navette elettriche;
- **l’esito dell’analisi dei bilanci 2020, 2021 e 2022 di C.T.P. Spa con il calcolo di alcuni tra i principali indici che consentono di rilevarne l’andamento 2020/ 2021 / 2022;**
- **l’inutilità**, ad opinione dello scrivente, del mantenimento della quota di partecipazione del Comune nel capitale del Gal Colline Ioniche S.c.a.r.l. in Liquidazione, società che, come dianzi segnalato, a partire dall’anno 2023, può essere alienata e per tale circostanza questo Organo di Controllo ha dedicato particolare attenzione con dispiego di tempo ai fini del Parere 2023;

RACCOMANDA

- **per una diversa visione dello scrivente, rispetto al punto di vista esposto dal responsabile SEF in carica nella relazione tecnica allegata alla Proposta, di emanare un Piano di Razionalizzazione del Rapporto con le Partecipate, in special modo con C.T.P. S.p.a. e Gal Magna Grecia, ai sensi dell’art. 20, c. 1 e 2 T.U.S.P. che porti**
 1. al ricorso alla C.T.P. perché codesta società estenda la fornitura dei servizi trasportistici all’interno della rete viaria cittadina che si auspica arrivi ad essere servita da navette elettriche; **tanto al fine di scoraggiare i cittadini pulsanesi dall’uso esclusivo delle auto private quasi tutte inquinanti**
 2. alla Proposta, da avanzare al Gal Magna Grecia, di promuovere corsi, a pagamento, di formazione e di riqualificazione professionale degli operatori del mondo agricolo; a tanto conseguirebbe la formazione di ricavi che non si capisce perché un Gal non debba conseguire solo perché Ente con scopo statutario istituzionale. È una riflessione questa che forse meriterebbe di essere portata all’attenzione del Legislatore.
 3. all’alienazione della quota di partecipazione in Gal Colline Ioniche anche perché, al di là della circostanza che codesta consortile è in Liquidazione, si rileva che i due Gal, Colline Ioniche e Magna Grecia perseguono da anni lo stesso scopo, salvo che non vi siano altri propositi costruttivi nei programmi degli odierni Amministratori;

**ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

all’approvazione della Proposta n°1320/2023 del 6/10/2023 di Deliberazione del C.C. inerente la Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche del Comune di Pulsano, con riguardo all’Annualità 2022

con la Raccomandazione di valutare

- **l’istituzione del servizio di trasporto pubblico urbano in Pulsano, proponendone l’affidamento a C.T.P.;**
- **la presentazione al Gal Magna Grecia di una Proposta di istituire corsi di formazione per il mondo agricolo a pagamento con la conseguente produzione di ricavi caratteristici del Gal;**
- **l’alienazione della quota dell’1,67 % di partecipazione del Comune al capitale del Gal Colline Ioniche salvo optare per eventuali diversi programmi di ripensamento del rapporto dell’Ente con la Consortile, che siano allo studio dell’Amministrazione, non a conoscenza di questo revisore.**

Letto, approvato e sottoscritto.



Firmato digitalmente da:
MONTINARI PIETRO
Firmato il 26/10/2023 19:52
Seriale Certificato: 650751
Valido dal 03/08/2021 al 03/08/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Revisore Unico
Dott. Pietro Montinari

(All.01) Proposta n°1320/2023 del 6/10/2023 di Deliberazione del C.C. di Pulsano

(All.02) Relazione tecnica a firma del Responsabile SEF

(All.03) 2023.10.25 Mappa di Pulsano “chiosata” e fornita dal Comandante di Polizia Locale di Pulsano

(All.04) 2023.10.26 Missiva sulla larghezza media delle strade di Pulsano, fornita dal Responsabile L.L.P.P..



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Segretario Generale

SEDE

Oggetto : Trasmissione verbale commissione consiliare « Finanze » del 3 novembre 2023

In allegato si trasmette copia del verbale di cui all'oggetto per quanto di competenza.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario della Commissione



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

“Finanze, Tributi e Bilancio”

L'anno 2023 il giorno 3 del mese di novembre, giusta convocazione inviata con nota 20401 del 26.10.2023, regolarmente notificata agli interessati e convocata per le ore 8,30 si è riunita la suddetta commissione.

Alle ore 8.49 inizia la riunione e sono presenti il presidente della Commissione, dott. Cataldo Ettore Guzzone ed i componenti: Salamida Anna Giovanna, D'Amato Emiliano, Scialpi Elena .

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Arcangelo Libera.

E' presente il responsabile del settore economico finanziario dott. Pasquale Ludovico.

Il Presidente Guzzone comunica ai componenti della commissione l'ordine del giorno che è il seguente:

1. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione;
2. Bilancio consolidato per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 11 - bis del D. Lgs. n. 118/2011. Presa d'atto mancanza requisiti;
3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 - Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 67 in data 20/09/2023 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Si inizia a discutere del 1 punto e relaziona sul punto il dott. Ludovico.

Si passa alla votazione del punto 1:

favorevoli: 4 (D'Amato, Salamida , Scialpi e Guzzone)

Si passa a discutere del 2 punto e relaziona sul punto il dott. Ludovico.

Si passa alla votazione del punto 2:

favorevoli: 4 (D'Amato, Salamida ,Scialpi e Guzzone)

Si passa alla discussione del 3 punto. Relaziona sul punto il dott. Ludovico.

Si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 3(D'Amato ,Salamida, Scialpi)

contrari: 0

astenuti: 1 (Guzzone)

La riunione termina alle ore 9,00

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

Presidente Oliva

Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno: ***“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175: approvazione”***.

La parola al Sindaco.

Sindaco D'Alfonso

La legge di stabilità per il 2015 ha imposto agli Enti Locali l'avviso di un processo di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. In adesione a tale disposto legislativo, il Comune di Pulsano, con atto del Consiglio comunale 45 del 2 aprile 2015, approvava il Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Con deliberazione del Consiglio comunale 60 del 28 settembre 2017, questo Comune ha provveduto a effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'Amministrazione pubblica. Ne è scaturito il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:

- Consorzio Trasporti Pubblici S.p.a. Tipo di partecipazione: diretta. Attività svolta: trasporto terrestre in aree urbane e suburbane, noleggio con conducente, con quota di partecipazione del 2,173 %.
- G.A.L. Colline Joniche, in liquidazione. Tipo di partecipazione: diretta. Attività svolta: funzione di Gruppo Azione Locale, con quota di partecipazione dell'1,67 %.
- G.A.L. Magna Grecia. Partecipazione: diretta. Attività: funzione di Gruppo Azione Locale. Quota di partecipazione dell'1,67 %;

L'articolo 20 del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, al comma 1 prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

In attuazione di quanto stabilito con delibera di Consiglio comunale 58 del 28 settembre 2017, questo Comune non ha provveduto ad attivare e/o a proseguire alcun piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, delle quali il mantenimento è stato però confermato.

Con delibera del Commissario straordinario, assunti i poteri del Consiglio comunale, numero 76 del 14 dicembre 2022, si è dato atto che la ricognizione effettuata per l'anno 2021 non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, che anche la ricognizione effettuata per l'anno 2022 non prevede un nuovo piano piano di razionalizzazione. Si conferma però la volontà di questo Ente di mantenere le partecipazioni nel CTP S.p.a. e nel G.A.L. Magna Grecia.

Presidente Oliva

Grazie, Sindaco.

Ci sono interventi su questo punto? Prego, Consigliere Di Lena.

Consigliere Di Lena

Su questo punto ci sono da analizzare alcune considerazioni che ci fa il Revisore dei Conti e nello specifico praticamente sono rimasto molto ma molto male io, perché giustamente un Revisore dei Conti è esperto in materia contabile e quindi ho visionato quello che ha detto, quello che ha scritto, i bilanci che ha studiato negli ultimi anni delle società partecipate e sono rimasto molto male perché qui c'è il classico gioco del popolino. Cioè, tutti gli errori, tutti gli errori delle aziende e del male amministrare... chi è responsabile è sempre il cittadino. Allora sono accuse gravissime quelle che scrive il Revisore dei Conti nella pagina 3 di 4. È grave, perché prende atto il Revisore dei Conti che – sono parole testuali, che stanno scritte qui – praticamente la ditta CTP accusa i ragazzi, gli studenti che non fanno il biglietto per viaggiare. Ma come si fa a dire una cosa del genere, a scrivere una cosa del genere su un Bilancio? È una cosa gravissima, questa. Quindi già per questo io domani mattina prenderò provvedimenti e invierò una nota al Presidente del CTP perché, quando si fa un Bilancio fare accuse del genere è una cosa veramente che mi fa rabbrivire. Non si può dare la colpa ai ragazzi se i bilanci del CTP lasciano il tempo che trovano. Tra l'altro da negativo magicamente è passato a positivo, scrive qui il Revisore. Il CTP che pensasse a essere più preciso come servizio, pensasse a diminuire gli importi. Da questo punto di vista ho apprezzato oggi la nota che ha fatto il Consigliere regionale Perrini alla (inc.), in cui chiede di abbassare il costo dei biglietti di Taranto e Provincia. Finalmente qualcuno che si occupa di Taranto e della sua Provincia. Quindi cose gravi da questo punto di vista. Voglio anche aggiornare i cittadini che sulla Pulsano - San Giorgio c'è anche da registrare l'intervento di Stellato, che finalmente i lavori per la Pulsano – San Giorgio stanno andando avanti. Però questa è una cosa che non c'entra niente con questo, ma lo dovevo dire. Inoltre...

(Intervento fuori microfono)

E sì, purtroppo ti tocca sorbirti pure questa, Maria. Purtroppo, è così.

Praticamente c'è gente che fa sciacallaggio su queste cose e c'è gente che da anni lotta per la Pulsano – San Giorgio.

Da questo punto di vista, quindi, bisogna capire quello che scrive il Revisore dei Conti. Veramente sono basito. Cioè, se dobbiamo stare con un'azienda che accusa gli studenti che sono evasori fiscali, veramente mi viene da piangere a me. Cioè, veramente mi viene da piangere! Non so che cosa fare stasera io. Ho letto questa cosa qua. Non l'avevo mai letta. Finalmente un Revisore dei Conti che comunque ci aggiorna e sono contento da questo punto di vista. Quindi mi riservo di vbotare successivamente e capirò che cosa devo fare qua.

Presidente Oliva

Grazie, Consigliere Di Lena.

Sindaco D'Alfonso

Il Revisore dei Conti... anch'io rimango basito quando leggo il parere del Revisore dei Conti e venerdì, che verrà in Comune a Pulsano, ne parlerò direttamente con lui... per le cose che scrive. Perché abbiamo un Revisore dei Conti che vuole fare politica nel Comune di Pulsano e questo non gli sarà consentito, almeno fin quando ci saremo qui noi.

Il CTP S.p.a. svolge un ruolo importante anche per i nostri ragazzi. Come dicevo prima, noi abbiamo un contatto diretto con il Consorzio Trasporti Pubblici. Con il Presidente Tacente, con il direttore Giuseppe Murgolo, ci sentiamo ogni settimana per risolvere problematiche che attengono non solo il territorio pulsanese, ma anche quei ragazzi che studiano a Taranto presso gli istituti scolastici. Quindi il Revisore dei Conti, che nel suo parere conclude dicendo "Con la raccomandazione di valutare"... il Revisore dei Conti deve dire soltanto... deve esprimere il parere favorevole o non favorevole. Di questo ne abbiamo già parlato. Non può raccomandare all'Ente di valutare l'istituzione del servizio di trasporto pubblico urbano in Pulsano, proponendone l'affidamento al Consorzio Trasporti Pubblici. Siamo all'assurdo! "Presentare al G.A.L. Magna Grecia una proposta per istituire corsi di formazione per il mondo agricolo a pagamento, con la conseguente produzione di ricavi caratteristici del G.A.L."! Addirittura, l'alienazione... siccome il G.A.L. Colline Joniche è in liquidazione, dice "Proponete l'alienazione della quota dell'1,7 % di partecipazione del Comune al G.A.L. Colline Joniche". Ma chi lo acquista l'1,7 % delle azioni di una società che è in liquidazione? Ma di questo avremo modo di parlare con il Revisore nella giornata di venerdì prossimo.

Quindi, per quello che dicevo prima, noi confermiamo la volontà di mantenere le partecipazioni sia nel CTP, perché ci crediamo nel CTP e sta svolgendo un ottimo lavoro nel territorio pulsanese e continuerà a svolgerlo successivamente, perché c'è una grandissima unione di intenti tra questa Amministrazione e il Consorzio Trasporti Pubblici e ovviamente anche nel G.A.L. Magna Grecia perché, se non fosse per il G.A.L. molti dei finanziamenti non arriverebbero al Comune di Pulsano.

Presidente Oliva

Grazie, Sindaco.

Ci sono ulteriori interventi per dichiarazione di voto? Nessun intervento?

Dichiarazione di voto? Prego.

Consigliere D'Amato

Sì. L'intervento è ovviamente favorevole per l'approvazione del punto.

Ribadisco anche io, per quel poco di esperienza avuta qui in Consiglio comunale, che è la prima volta che si assiste alla lettura di atti da parte del Revisore dei Conti – lo dice la parola stessa il ruolo che ha – che entrano nel merito di decisioni che sono meramente politiche. Lui dovrebbe limitarsi a indicare esclusivamente se, da un punto di vista contabile, il tutto è okay e, nel caso in cui da un punto di vista contabile qualcosa non funziona, indicare quali sono le azioni. Ma queste sono azioni che, dal mio punto di vista, vanno anche ad aggravare dal punto di vista contabile, se fossero attuate, i conti del Comune.

Grazie.

Presidente Oliva

Grazie, Consigliere D'Amato. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, portiamo il punto a votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario, n. 3 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti.

Presidente Oliva

Immediata eseguibilità.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario, n. 3 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti.